

Regio Decreto 18/6/1931 n. 773

Autore: Redazione

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco (1).

(1) La parola Sindaco, ha sostituito quella di Potestà prevista nel testo originario del 1931, a seguito del DL 04/04/44, n. 111 e del DPR 16/05/60, n. 570, art.1.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (1).

(1) La Corte Cost. - sent. 27/5/1961, n. 26 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 138 della Costituzione, senza, in altre parole, provvedere ad indicare i criteri idonei e delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica

Il sindaco e' tenuto a' rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. (6)

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità e' di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità e' di cinque anni. «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni. (3) (5) (6)

La carta d'identità puo' altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. (4)

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. (7) La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (1).

A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza. (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 18/02/63, n. 224 (G.U. 18/03/63, n. 75) e successivamente per il terzo comma dall'art. 10, DPR 30/12/65, n. 1656.

(2) Comma modificato dall'art. 2, L. 15/05/978, n. 127, nel testo aggiornato dall'art. 2, L. 16/06/98, n. 191.

(3) Comma modificato dall'art. 31, DL 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133, poi modificato dall'art. 3, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.

(5) Per la proroga del termine vedi art. 1, DLGS 29/12/2010, n. 225.

(6) Comma modificato dall'art. 10, DL 13/5/2011, n. 70.

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, DL 13/5/2011, n. 70.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che

non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (1).

(1) La Corte Cost. - sent. 27/3/1962, n. 30 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. (1)

(1) La Corte Cost. - sent. 16/12/1993, n. 440 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11,

secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, inoltre, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio (1) e simili atti di polizia.

(1) Con L. 20/02/58, n. 75 (legge Merlin) è stato vietato l'esercizio delle case di prostituzione

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

(art. 14 T.U. 1926). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154 euro a 516 euro. (1)

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentata nel termine prescritto.

(1) Comma sostituito dall'art. 1, DLGS 13/07/94, n. 480.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai Prefetti, Questori, Ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o Sindaci.

(1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 DLGS 13/07/94, n. 480.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverseda quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamentealle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggettealla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a3.090 euro. (2)

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazionipreviste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cuiagli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quantoprevisto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quantoprevisto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quantoprevisto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da 154 euro a 1.032 euro. (3)

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(2) Comma modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successivamentedall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(3) Comma così modificato dall'art. 37, c. 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto,fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autoritàcompetente al rilascio

dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.

Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. (2)

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trentagioni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (3)

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 (conv. con mod. nella L. 30 maggio 1995, n. 203).

(3) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di

connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 DLGS 13/07/94, n. 480 (GU 4 agosto 1994, n. 181)

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Il rapporto relativa alle violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221-bis è presentato al Prefetto. (1) (2)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 DLGS 13/07/94, n. 480 (GU 4 agosto 1994, n. 181)

(2) La Corte Cost. - sent. 7/4/1995, n. 115 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, introdotto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 DLGS 13/07/94, n. 480 (GU 4 agosto 1994, n. 181)

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. (1)

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 103 euro a 413 euro (2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (3)

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 206 euro a 413 euro (2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedirvi, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. (1) La Corte Cost. - sent. 31/3/1958, n. 27 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

(2) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) La Corte Cost.:

- sent. 10/6/1970, n. 90 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma;

- sent. 10/5/1979, n. 11 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma terzo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici (1)

.

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18/04/75, n. 110.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano sciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da 30 euro a 413 euro (1).

(1) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 51 euro (1) (2) (3).

(1) La Corte Cost. - sent. 18/3/1957, n. 45 - ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte

che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

(2) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni v. art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 274/2000.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e

all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse alla riparazione delle armi prodotte. (1) (2)

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. (3) (2)

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila. (4)

(1) Comma così modificato dall'art. 1-ter, c. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con mod. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49).

(2) Ai sensi dell'art. 1-ter, comma 5, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con mod. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49), le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del medesimo D.L. 272/2005. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, c. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con mod. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49).

(4) Comma modificato prima dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, c.1, L. 24 novembre 1981, n. 689, ed infine dall'art. 1-ter, c. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con mod. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49).

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto,

passegiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a 516 euro (1).

(1) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività. (1)

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. (2)

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. (3)

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il

richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. (3)

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 129 euro. (4) (3)

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a 129 euro. (4) (3)

(1) Comma modificato prima dall'art. 12, D.L. 12 giugno 1992, n. 306 (conv. con mod. nella L. 7 agosto 1992, n. 356), e successivamente dall'art. 15, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(2) Comma inserito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con mod. nella L. 7 agosto 1992, n. 356).

(3) L'originario 3° comma del presente articolo è stato così sostituito dagli attuali ultimi quattro dell'art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 (conv. con mod. nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452).

(4) Importo così elevato dall'art. 113, c. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore. (1)

(1) Le funzioni e i compiti amministrativi sono trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 163, comma 2, lett. a)

del dlgs 31 marzo 1998, n. 112.

Del provvedimento di rilascio della licenza è data preventiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del predetto.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplosive di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le

materie esplosive, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (1).

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (1).

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

(1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18/04/75, n. 110

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con

violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (1).

(1) La Corte Cost. - sent. 16/12/1993, n. 440 - ha dichiarato l'illegittimità dell'art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art.27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondocomma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Non può essere concessa la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

E' però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori (1) o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

(1) Dizione modificata dall'art. 146, L. 24/11/81, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo IV - Delle armi

Qualora si verificano in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 45 T.U. 1926) Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, pierati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. é vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 46 T.U. 1926) Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte al la composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 47 T.U. 1926) Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 48 T.U. 1926) Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplosivi.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 49 T.U. 1926) Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplosivi che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 50 T.U. 1926) Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 51 T.U. 1926) Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono

materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concesse a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 52 T.U. 1926) È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, nonché oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa. (1)

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno. (2)

(1) Comma modificato dall'art. 4, DLGS 25/1/2010, n. 8.

(2) A norma dell'art. 17, DLGS 4/4/2010, n. 58, dal prossimo 1 luglio 2010 il testo del presente articolo sarà sostituito dal seguente: "1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno,

sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplosivi. 2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplosivi secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi

o in caso di recidiva, puo' essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque: a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti; c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili; d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno puo', altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori. "

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 53 T.U. 1926) Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. (1)

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività. (2)

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplosive di V^a categoria, gruppo C, a private che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. (3) (4)

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. (4)

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni (5) e con l'ammenda non inferiore a 129 euro (6) (4).

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E. (7)

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi (5) e con l'ammenda sino a 129 euro (6) (4).

(1) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con mod. nella L. 7 agosto 1992, n. 356).

(2) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.

(3) Comma così modificato dall'art. 9, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

(4) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali commi dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 (conv. con mod. nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452).

(5) Pena triplicata ai sensi dell'art. 34, L. 28 aprile 1975, n. 110.

(6) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(7) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(Art. 55 T.U. 1926) L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(art. 56 T.U. 1926) Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro (1) se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

(1) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689..

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. (1)

(1) In base alle disposizioni dell'art. 17 bis del presente provvedimento "Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124

e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a 51 euro (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato da ultimo dall'art. 114, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

[I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e

simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da 103 euro a 516 euro (2).

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da 206 euro a 400.000 a 619 euro (3).]

(1) L'art. 1, c. 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina i procedimenti ivi indicati.

(2) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni v. art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato da ultimo dall'art. 114, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il sindaco (1) provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

(1) La parola Sindaco, ha sostituito quella di Potestà prevista nel testo originario del 1931, a seguito del DL 04/04/44, n. 111 e del DPR 16/05/60, n. 570, art.1.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del sindaco (1) che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

(1) La parola Sindaco, ha sostituito quella di Potestà prevista nel testo originario del 1931, a seguito del DL 04/04/44, n. 111 e del DPR 16/05/60, n. 570, art.1.

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, DLGS 13/07/94, n. 480

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblicoo aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli,né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitarecircoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. (2)

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicanole disposizioni delle leggi speciali.

(1) La Corte Cost.:- sent. 15/12/1967, n. 142 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presentearticolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico,senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione;

- sent. 15/4/1970, n. 56 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presentear. 68 e dell'art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti datenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,occorre la licenza del questore.

(2) Comma così modificato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. (1)

(1) Funzione attribuita ai Comuni dal'1 gennaio 1978, dall'art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, DLGS 13/07/94, n. 480.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri

girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri
girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri
girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri
girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni previste dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 10 euro a 61 euro (1).

(1) Sanzione così aumentata mediante moltiplicazione per quaranta dell'importo originario, a norma del disposto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, c. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrò del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.PR 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 10 euro a 103 euro (1).

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione

amministrativa da da 10 euro a 103 euro (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato da ultimo dall'art. 114, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la materia. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 21, D.LGS. 16/3/2006, n. 140.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore (1), alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, [esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture,] ovvero locali di stallaggio e simili. (4) La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei

medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati. (3)

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (2).

(1) Funzione attribuita ai Comuni dall'art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616.

(2) In base alle disposizioni dell'art. 17 bis del presente provvedimento:

"3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni"

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, L. 23/12/2000, n. 388.

(4) Comma così modificato con parole soppresse dall'art. 4, DPR 19/12/2001, n. 480.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 37, L. 23/12/2000, n. 388.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

(Omissis). (1)
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

(1) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311..

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio dicollamento o di pagamento delle mercedi agli operai. (1)

(1) L'art. 25, numero 6, L. 26 aprile 1934, n. 653 ha abrogato il secondo ed il terzocomma del presente articolo.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, c. 1, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, c. 1, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie (1).

(1) In base alle disposizioni dell'art. 17 bis del presente provvedimento "Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

Con decreto (reale), su proposta dei Ministri dell'interno (1) e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

(1) Ora Ministero della sanità, ai sensi della L. 13/03/58, n. 296.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

[Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.] (1)

(Omissis). (2)

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i propri gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattrore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o

telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Degli esercizi pubblici

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. (3)

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (4)

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. (5)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (6) (7)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (8)

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) (9)

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque,

anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. (10)

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. (11)

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; (16)

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la

distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. (12)

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. (13)

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. (13)

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. (13)

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. (14)

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (15) (1) (2)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425, dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(2) Vedi la circolare 12 febbraio 2003, n. 1.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(5) Comma modificato dall'art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(6) Comma modificato dall'art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(7) A norma dell'art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

(8) Comma modificato dall'art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(10) Comma inserito dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dallo stesso art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003 come modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(11) Comma inserito dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(12) Comma sostituito dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(13) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(14) Comma sostituito dall'art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(15) Comma sostituito dall'art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(16) Comma modificato dall'art. 15 bis, DL 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo III - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni dei manifesti e avvisi al pubblico

È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, omettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (1)

È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti distribuiti o esposti pubblicamente.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (2)

(1) La Corte Cost.:- sent. 16/3/1971, n. 49 - ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione»;

- sent. 29/12/1972, n. 199 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.112 del presente decreto, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.

(2) L'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto che, per quanto riguardai giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale, cessino di avere efficacia gli artt. 112, comma terzo e 114, comma quarto del presente testo unico.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni dei manifesti e avvisi al pubblico

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni. (1)

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche lapidarie. (1)

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto. (1)

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi. (1)

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritengono capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità. (1)

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza. (1)

(1) La Corte Cost. - sent. 14/6/1956, n. 1 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 1947, n. 1382.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo II - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni dei manifesti e avvisi al pubblico

È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, diavvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzidiretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto. (1)

È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi. (2)

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti. (3)

(Omissis). (4)

(1) La Corte Cost. - sent. 16/3/1971, n. 49 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione».

(2) La Corte Cost. - sent. 28/11/1968, n. 120 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume. (3) V. artt. 15-16, L. 8 febbraio 1948, n. 47.

(4) Comma abrogato dall'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di introduttore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente nei locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza.

Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. (2)

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative

prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. (2)

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. (2)

(1) L'art. 163, c. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dispone che ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, è trasferito ai comuni il compito di rilasciare le licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie e le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 (conv. con mod. nella L. 6 giugno 2008, n. 101).

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (1), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio ed all'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

(1) Ora Camera di commercio industria e agricoltura, ai sensi del D.Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, che ha soppresso all'art. 1 i consigli provinciali dell'economia corporativa e ha demandato le funzioni ed i poteri che questi avevano alle Camere di commercio, industria e agricoltura ricostituite in ogni capoluogo di provincia.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

Nei comuni in cui esistono monti di pietà (1) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà (1).

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà (1).

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà (1) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

(1) Oggi denominati, ai sensi dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745, «Monti di credito su pegno».

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo IV - Delle agenzie pubbliche

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

(Omissis). (1)

È vietato il mestiere di ciarlatano.

(1) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hannol'obbligo di munirsi di licenza del Questore. (1)

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria oil commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobileed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve

dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, visto dall'autorità consolare italiana.

(1) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento unito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. (1)

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. (1)

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopra indicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. (1) L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

(1) Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246. In precedenza la Corte Cost. - sent. 9/7/1963, n. 121 - aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro

commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici (1).

(1) Articolo tacitamente abrogato dall'art. 11, L. 10/01/35, n. 112

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, DLGS 13/07/94, n. 480

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo VII - Disposizioni finali del titolo III

Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

TITOLO III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo VII - Disposizioni finali del titolo III

I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste in questo titolo sono definitivi.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. (1)

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. (2)

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (3)

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

(1) Comma così modificato dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(2) Comma inserito dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(3) Comma inserito dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 (conv. con mod. nella L. 6 giugno 2008, n. 101).

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea (1)

1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1 lettera c), DL 8/4/2008, n. 59.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella [o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa] (1) o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente

dall'amministrazione dello Stato.

[La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.] (2)

(1) Parole soppresse dall'art. 4, lettera d), DL 8/4/2008, n. 59.

(2) Comma soppresso dall'art. 4, lettera e), DL 8/4/2008, n. 59.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

La licenza è riusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.] (1)

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(1) Comma soppresso dall'art. 4, comma f), DL 8/4/2008, n. 59.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; (1)
- 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° non avere riportato condanna per delitto;
- 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; (2)
- 6° essere munito della carta di identità;
- 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali di formazione delle guardie particolari giurate. (3)

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassario ridotto, con validità di pari durata. (4)

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. (3)

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. (5)

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobiliari sono destinate a rivestire la qualità di incaricati di un pubblico servizio. (3)

(1) Numero così modificato dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(2) La Corte Cost. - sent. 25/7/1996, n. 311 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta «politica» dell'aspirante; b) richiede una condotta morale «ottima» anziché «buona»; c) consente di valutare la condotta «morale» per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

(3) Comma inserito dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 (conv. con mod. nella L. 6 giugno 2008, n. 101).

(4) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(5) Comma inserito dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 206 euro a 619 euro (1).

(1) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste in questo titolo sono definitivi.

TITOLO V - Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno.

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, DL 30/12/89, n. 416

TITOLO V - Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

TITOLO V - Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, DLGS 13/07/94, n. 480

TITOLO V - Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

TITOLO V - Degli stranieri

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

TITOLO V - Degli stranieri

Capo II - Degli stranieri da espellere e da respingere dal regno

[Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, L. 06/03/98, n. 40 (S.O. alla G.U. 12/03/98, n. 59)

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (1).

(1) Il presente articolo è da intendersi tacitamente abrogato dall'art. 11, L. 13/05/78, n. 180

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, alla richiesta degli ufficiali o agenti di

pubblica sicurezza, non può o nonvuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o conaltro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblicasicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriarecon foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordinee la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con fogliodi via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale èallontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata lapena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

(1) La Corte Cost. - sent. 23/6/1956, n. 2 - da dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) del primo comma dell'art. 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorioo per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrioper traduzione. Salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.La disciplina in materia è ora dettata dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, il cuiart. 2 dispone riguardo al rinvio nei luoghi di loro residenza, delle persone per l'ordine,la sicurezza o la moralità pubblica.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documentoequipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare,quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivipolitici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa noninferiore a 10 euro. (1)

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza esseremunito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammendada 206 euro a 619 euro (2).

È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire ipassaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

(1) La Corte Cost. - sent. 18/3/1959, n. 19- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,

in riferimento all'art. 16 della Costituzione.

(2) Importo così elevato da ultimo dall'art. 113, c. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689..

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

I cancellieri delle Preture (1), dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

(1) Il D.Lgs. 19 febbraio, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, e ha trasferito le relative competenze al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal medesimo decreto.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che

ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72 ha dichiarato l'illegittimità delle norme contenute nel 2° comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nel 1° comma nella parte dove è detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione. Con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle altre disposizioni del presente articolo.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicizia o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

TITOLO VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società

Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico Ministero.

Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

TITOLO VI - Disposizione relativa alle persone pericolose per la società

Capo V - Del confino di polizia

Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato. (1)

(1) La materia oggetto delle disposizioni di cui agli artt. 180-189 è ora regolata dalla L. 27/12/1956, n. 1423.

TITOLO VI - Disposizione relativa alle persone pericolose per la società

Capo V - Del confino di polizia

Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

Della consegna è redatto processo verbale.

(1) La materia oggetto delle disposizioni di cui agli artt. 180-189 è ora regolata dalla L. 27/12/1956, n. 1423.

TITOLO VIII - Delle associazioni, Enti ed Istituti

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, RDL 06/12/43, n. 22/B.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico (1).

(1) La Corte Cost. - sent. 20/3/1970, n. 39 - ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui, richiamato l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico (1) e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate. Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 103 euro. (2)

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

(1) Il regolamento per l'esecuzione è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.098 euro.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commoda 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154 euro a 1.032 euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.

Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.

Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.

Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.

<https://www.diritto.it/normativa/regio-decreto-1861931-n-773/>